

STATUTO

CONSORZIO FAMILY CARE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO EMILIA RE VIALE
QUATTRO NOVEMBRE 21
Numero REA: RE - 303988
Codice fiscale: 02682220351
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-06-2019 - Statuto completo	2
--	---

cia su ventitré pagine di sei fogli e ne ho dato lettura, in presenza degli intervenuti all'assemblea, al Richiedente, che su mia interpellanza lo ha approvato e sottoscritto con me Notaio alle ore undici e minuti cinquanta (h. 11,50).

F.to Sergio Torelli

F.to Elena Covri Notaio

Allegato "A" REP. 34.825/11.494

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituito un Consorzio di cooperative sociali, ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi dell'art. 8 della legge n. 381/91, denominato: **"Consorzio Family Care - Società cooperativa sociale"** siglabile **"Consorzio Family Care s.c.s."**.

Il Consorzio ha sede nel comune di Reggio Emilia e potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per I soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Il Consorzio si ispira ai principi della mutualità, della solidarietà sociale, del rispetto della persona, dell'associazionismo tra cooperative e della democraticità interna ed esterna, principi che sono alla base della cooperazione mondiale e in rapporto ad essi agisce.

Il Consorzio è retto e disciplinato secondo il principio della mutualità senza fini di lucro e ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, di cui all'art. 1, comma 1, L. 8 novembre 1991 n.381.

Il Consorzio si propone di facilitare il conseguimento degli scopi mutualistici dei propri soci favorendone lo sviluppo quantitativo e qualitativo e l'estensione della presenza e dell'immagine sul territorio nazionale, nonché la presenza di nuove attività di servizio o produttive anche attivando tra i soci stessi forme di collaborazione al fine di ottimizzare le risorse e fornendo, alle migliori condizioni - anche attraverso convenzioni con società esterne operanti nei medesimi settori - alle cooperative consorziate servizi commerciali, tecnici, finanziari e, più in generale, assistenza nella realizzazione e gestione di attività di servizi socio sanitari ed educativi.

Il Consorzio si propone di svolgere, per conto ed in favore delle associate, attività di rappresentanza nei confronti di

Enti Pubblici, Associazioni di categoria, Organizzazioni Sin-

dacali, Organismi di rappresentanza degli Enti del Terzo Settore e più in generale con altri Enti ed Associazioni, finalizzate alla stipula di accordi contratti e convenzioni necessari, opportuni e/o utili alle associate ed allo sviluppo delle loro attività.

Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi. Il Consorzio si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano aderendo alla Confederazione Cooperative Italiane ed ai loro organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica del Consorzio, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, il Consorzio ha come oggetto lo svolgimento in modo stabilmente organizzato, direttamente e/o tramite l'apporto dei Soci, l'attività di ricerca e selezione del personale ai sensi del D.Lgs. 276/03, art. 4, comma 1, lettera d) e successive modificazioni.

Il Consorzio, occupandosi della gestione delle relazioni con le parti sociali interessate, fornisce ai consorziati attività di consulenza, anche contrattuale e formativa e di coordinamento operativo, strumenti tecnologici idonei a permettere ai propri soci, sussistendone le condizioni, di offrire alle famiglie ed ai soggetti interessati, "operatori di aiuto" selezionati e qualificati.

In particolare, il Consorzio - promuovendo e favorendo la cooperazione tra i soci - svolge attività di osservatorio del mercato del lavoro - attraverso la ricerca di opportunità e la promozione dell'incontro tra domanda e offerta - finalizzata a organizzare il sostegno alle famiglie e alle persone in stato di disagio e non, tra cui disabili, anziani, malati mentali ecc., allo scopo di promuovere il benessere socio-relazionale e il miglioramento della qualità della vita.

Nell'ambito delle attività previste nel presente articolo, il Consorzio direttamente e/o attraverso le cooperative socie - avvalendosi di soggetti abilitati ai sensi della Legge n. 12/1979 - potrà svolgere attività di gestione delle pratiche di assunzione/cessazione, elaborazione delle buste paga e dei relativi contributi previdenziali e, in generale, di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale connessi all'amministrazione del personale dipendente. Inoltre, il Consorzio, al fine di favorire condizioni economiche di vantaggio per i soci, potrà svolgere la funzione di centrale di acquisto di beni e servizi necessari e/o utili alle loro attività.

Per il conseguimento dell'oggetto Sociale il Consorzio può svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobi-

liare, industriale, finanziaria e consulenziale necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) Assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali;
- 2) predisporre marchi e denominazioni specifiche con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; sotto l'osservanza delle norme in materia tali marchi e denominazioni possono essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo, alle cooperative socie e a terzi, preferibilmente cooperative sociali o a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio d'Amministrazione;
- 3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- 4) emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- 5) ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa temporanea per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico. E' espressamente esclusa qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art.18 della legge n.216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge n.1/91 e n.197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Per il raggiungimento dello scopo sociale Il Consorzio richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di

professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in apposite albi o elenchi.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70%, da cooperative sociali e da Consorzi di cooperative sociali di cui alla L. 381/91 e sue modificazioni ed integrazioni.

Possono rivestire la qualità di soci cooperatori esclusivamente le cooperative, i consorzi e le società che - oltre a condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio - siano a tutti gli effetti valide ed effettive licenziatarie del marchio "Privatassistenza" e comunque facenti parte della Rete di imprenditori, denominata Privatassistenza, dislocati su tutto il territorio nazionale e operanti nel campo dei servizi di assistenza alla persona, i quali identificano i servizi prestati con i marchi sopra indicati.

In via del tutto eccezionale, ed esclusivamente per l'attività di gestione e apporto di "operatori di aiuto", il Consiglio di Amministrazione (valutata l'opportunità e l'utilità, la presenza nel territorio di altri soci, il rispetto della percentuale del 70% di cooperative e consorzi sociali), potrà accogliere le richieste di ammissione a socio di soggetti non licenziatarie del marchio "Privatassistenza" e comunque non facenti parte della Rete di imprenditori, denominata Privatassistenza e che non svolgano attività in effettiva concorrenza con i soci licenziatari del marchio "Privatassistenza". Non possono essere soci enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

I soci:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere al termine di ogni anno con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

a) la mancata partecipazione all'attività economica del consorzio;

b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;

c) più in generale agli obblighi previsti dai punti 2, 3, 4, 5, 6 dell'art. 8 del presente statuto..

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede le-

gale;

- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- i motivi della richiesta, indicando la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'indicazione delle attività svolte;
- L'indicazione vincolante dello scambio o degli scambi mutualistici che intende intraprendere con la Cooperativa;
- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la dichiarazione di accettazione degli accordi aziendali/sindacali, presenti e futuri, stipulati dal Consorzio a nome e per conto e/o nell'interesse dei consorziati;
- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente, I seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- qualora richieda di diventare socio cooperatore, copia del contratto di licenza di marchio - in corso di vigenza - sulla base del quale dispone del marchio indicato al precedente art. 5, comma 3;
- bilancio dell'ultimo esercizio;
- certificato di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e altre certificazioni che nel tempo la legge dovesse richiedere in sostituzione o integrazione di questi;
- ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile e abbia richiesto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente Articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-

vocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, I soci sono obbligati:

1) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- al versamento dei contributi consortili a copertura dei costi di gestione con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento;

2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

3) a partecipare all'attività del Consorzio salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

4) a utilizzare - per le attività connesse all'oggetto sociale del Consorzio - esclusivamente il Consorzio stesso e/o fornitori selezionati e contrattualizzati dal Consorzio, restando inteso che I soci potranno utilizzare fornitori terzi solo previo assenso del Consorzio;

5) a non aderire ad altre Società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo

6) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi del Consorzio.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

1) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione, tranne che si tratti di inadempimento volontario agli obblighi derivanti

dall'affiliazione di cui all'art. 5, comma 3;

2) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scope sociali;

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decidere, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante Posta Elettronica Certificata, alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scope sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b. che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; che risulti inadempiente riguardo al rispetto di tutti gli accordi aziendali/sindacali, presenti e futuri, stipulati dal Consorzio a nome e per conto e/o nell'interesse dei consorziati, e/o risulti inadempiente al versamento delle quote di servizio ed assistenza contrattuale previste dagli stessi accordi aziendali/sindacali. Resta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 45 (quaranta-cinque) giorni per adeguarsi;

c. che, previa intimazione da parte degli amministratori, con termine di almeno 30 (trenta) giorni, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il Consorzio;

d. che rilasci al Consorzio dichiarazioni mendaci; che in qualunque modo causi al Consorzio un danno;

e. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio;

f. che - per qualunque motivo - abbia cessato di far parte della Rete denominata Privatassistenza di cui al

precedente art. 5, comma 3, fatta eccezione per quanto previsto al precedente art. 5, comma 4;

g. che, ammesso come socio con il titolo di "cooperativa sociale", perda i requisiti necessari e venga cancellato dalla sezione cooperazione sociale, qualora tale mutamento comporti la discesa al di sotto del 70% delle cooperative sociali associate al Consorzio e quindi comprometta l'iscrizione alla sezione cooperazione sociale del Consorzio stesso;

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le delibere di recesso ed esclusione sono comunicate al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante Posta Elettronica Certificata.

Contro le deliberazioni di recesso ed esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 38 e 39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 13 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il solo valore nominale delle azioni, mentre il sovrapprezzo, ove versato, non sarà oggetto di restituzione e, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa, sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere d) ed e) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal

rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a €. 100,00.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 22, comma quattro, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa, la durata, l'eventuale numero minimo di azioni da sottoscrivere e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:
a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte non potrà superare i due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori solo dopo l'esaurimento del capitale dei soci cooperatori;
c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a 100,00 euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre 100,00 euro e fino a 1.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre 1.000,00 euro e fino a 5.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 4 voti oltre 5.000,00 euro e fino a 10.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 5 voti oltre 10.000,00 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere, trascorso il periodo di volta in volta previsto in sede di emissione e successiva sottoscrizione delle azioni, a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di €. 100,00. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di €.100,00, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le

somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bi-

lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- g) delibera sugli eventuali regolamenti interni;
- h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;

3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R, Posta Elettronica Certificata o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, inviato ai soci o consegnato a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci. In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.

Quando si tratta di deliberare la fusione o lo scioglimento anticipato del Consorzio ovvero la modifica degli artt. 30 primo comma e 32 penultimo comma, del presente statuto, l'assemblea, regolarmente costituita, delibera con il voto favorevole dei nove decimi dei soci, aventi diritto di voto, presenti o rappresentati.

Restano altresì salve le disposizioni di legge che, per particolari delibere, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblies hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un altro socio avente diritto al voto, nel rispetto, in ogni caso, di quanto disposto dall'art. 2372 del Codice Civile.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di Consiglieri variabile da sei a dodici eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, ad eccezione delle deliberazioni sotto elencate, che rappresentano anche delibere non delegabili ad un Amministratore Delegato ai sensi dell'art. 2381 C.C.:

- a) decisioni inerenti la fusione, scissione e trasformazione del Consorzio;
- b) approvazione del Piano Industriale, del Budget e del Bilancio, anche consolidato, del Consorzio;
- c) nomina dirigenti;
- d) approvazione della stipula, delle modifiche e del recesso/risoluzione dei contratti/convenzioni con fornitori terzi;
- e) ammissione di nuovi soci;
- f) esclusione di soci;
- g) applicazioni delle penali ai soci, comprese quelle previste da eventuali regolamenti;
- h) determinazione dei contributi consortili;

i) approvazione dei progetti presentati dalle consorziate;

j) istituzione o soppressione di sedi secondarie;

k) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

l) fusioni e scissioni di controllate partecipate interamente e al 90%;

m) acquisti o atti dispositivi di beni o partecipazioni, o altri investimenti, contratti o operazioni per un ammontare superiore a euro 200 mila per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate, fatta eccezione per gli acquisti di materie prime, le vendite di prodotti e, in generale, gli atti rientranti nel normale ciclo d'impresa della Società, per i quali non sono previsti limiti di valore ai poteri delegabili;

n) trasferimenti o altri atti di disposizione di partecipazioni detenute che possano comportare la perdita del controllo di una società;

o) acquisizioni, trasferimenti o altri atti di disposizione di aziende o rami di azienda nonché di partecipazioni e interessenze in altre società, imprese o altri enti;

p) concessione e liberazione di vincoli, pegni, garanzie reali e personali, altre garanzie o diritti affini su beni materiali e immateriali;

q) concessione, assunzione e rimborso anticipato di finanziamenti, assunzione di debiti finanziari ed altre operazioni finanziarie di qualunque natura di ammontare superiore a euro 200 mila per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;

m) decisioni relative ad azioni giudiziarie per importi superiori a euro 100 mila;

n) operazioni con parti correlate;

o) nomina di un Amministratore delegato;

per la cui approvazione è necessario il voto favorevole dell'unanimità dei componenti meno uno .

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli

in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 37 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

**TITOLO VII
CONTROVERSIE**

Art. 38 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 39 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo. 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti.
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dalla legge n.381/91, dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to Sergio Torelli

F.to Elena Covri Notaio

Io sottoscritta Dott. Elena Covri Notaio in Fabbrico, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

F.to Elena Covri - Notaio